CAMERA DEI DEPUTATI N. 2266-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1995

(Relatore: **Aldo TRIONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 22 marzo 1995 (v. stampato Senato n. 591)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BIONDI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
(FIORI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1995

—

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2266 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 591), che viene allegata.

TRIONE, *Relatore.*

ALLEGATO

Gli Stati aderenti alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), firmata il 9 maggio 1980 ed entrata in vigore per il nostro Paese nel maggio 1985, hanno ritenuto, in considerazione delle nuove realtà commerciali, giuridiche e tecniche intervenute dal 1980 ad oggi, di procedere ad una revisione della Convenzione stessa sia nella parte generale che nelle regole uniformi CIV (contratto di trasporto internazionale viaggiatori) e CIM (contratto di trasporto internazionale merci).

La finalità dell'accordo è, quindi, quella di migliorare alcune disposizioni della precedente normativa e di armonizzare le norme CIV con le norme CIM nel rispetto delle differenti legislazioni nazionali degli Stati membri.

In particolare, nel corso dell'ultima assemblea generale, che si è tenuta a Berna dal 17 al 20 dicembre 1990, sono state decise le seguenti modifiche.

È stato accolto il principio che anche le spedizioni o i viaggi iniziali o terminali fatti su veicoli stradali e su distanze importanti, quando completano un trasporto ferroviario internazionale, sono assoggettati alle stesse regole del traffico internazionale.

È stato inserito nella Convenzione il cosiddetto mandato addizionale, che prevede una verifica dei conti non soltanto formale.

È stato aumentato da undici a dodici il numero dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato amministrativo, assegnando un posto in più ai Paesi dell'Est e raggruppando i trentaquattro membri della COTIF in sei gruppi geografici, anziché in otto gruppi come in precedenza.

È stata soppressa la regola che attribuiva alla Svizzera la presidenza del comitato amministrativo a seguito della rinuncia di detto Stato.

Viene previsto che le norme CIV si applichino a tutti i trasporti internazionali per un percorso che comprenda almeno due Stati su linee iscritte agli articoli 3 e 10 della Convenzione. Le stesse regole si applicano per la responsabilità delle ferrovie in caso di morte o ferimento di viaggiatori che accompagnino merci.

Viene consentito alle ferrovie di autorizzare i viaggiatori a restare nelle auto durante il trasporto delle stesse.

Sono esclusi i limiti di responsabilità quando è provato che il danno deriva da un atto od omissione delle ferrovie compiuto con l'intenzione di provocarlo o con la consapevolezza che un tale danno poteva risultare probabile.

È stata abolita la distinzione finora presentata nella COTIF tra « dolo » e « colpa grave » in analogia a quando previsto da altri accordi (per esempio, dalla Convenzione di Varsavia sul trasporto aereo e dalla Convenzione di Atene sul trasporto marittimo). Quanto

sopra permette di garantire il completo indennizzo nei casi in cui si dimostra che il danno è stato causato da un atto od omissione del trasportatore o dei suoi preposti.

È previsto che il calcolo dell'indennizzo in moneta straniera sarà fatto con riferimento al giorno e al luogo del pagamento dell'indennizzo.

È stato portato da tre a sei mesi il termine entro il quale l'avente diritto deve, in caso di morte o ferimento derivante dalla responsabilità delle ferrovie, presentare domanda ad una delle ferrovie competenti a riceverla.

È previsto che lo spedizioniere sarà il solo responsabile in caso di inesattezze della lettera di vettura.

L'indennizzo massimo da pagare è stato portato dal triplo del prezzo del trasporto al quadruplo.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Berna il 20 dicembre 1990.	1. *Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.	1. *Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	1. *Identico.*

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2266A
Lire 500